

---

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI IMPIANTI MECCANICI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEI LABORATORI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO 5 DEL POLITECNICO DI MILANO, LABORATORIO PROVE MATERIALI. N. CIG.7311223415**

---

## SOMMARIO

---

<b>Art. 1 - Oggetto dell'appalto .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Definizione economica .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 - Termini di esecuzione .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 - – Penali - Proroghe.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 - Sospensioni e ripresa dell'esecuzione dell'appalto .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7- contabilizzazione delle prestazioni liquidazione dei corrispettivi.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 - Descrizione sommaria degli interventi.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 - Variazioni alle forniture e alle opere .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 10 - Garanzie .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 11 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 12 - Lavori in economia.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 13 - Danni di forza maggiore .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 14 - Modalità e termini di collaudo .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 16 - Recesso e risoluzione del contratto .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 17 - Modalità di risoluzione delle controversie .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 18 – Responsabilità dell'appaltatore circa l'esecuzione delle prestazioni .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 19 – interventi eseguiti a iniziativa o nell'interesse dell'appaltatore .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 20 - Qualità e provenienza dei materiali e loro accettazione.....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 21 - Norme tecniche per l'esecuzione della fornitura e per sua posa in opera .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 22 - Rappresentante tecnico dell'appaltatore.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 23 - Misure generali di tutela dei lavoratori .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 24 - Piano di sicurezza e di coordinamento.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 25 - Norme per la misurazione e valutazione degli interventi .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 26 - Presa in consegna e utilizzazione della fornitura.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 27 – Spese imposto e tasse .....</b>	<b>18</b>
<b>art. 28 – Utilizzo del nome del politecnico di milano .....</b>	<b>18</b>
<b>art. 29 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici .....</b>	<b>19</b>
<b>art. 30 – Normativa anticorruzione.....</b>	<b>19</b>

## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

---

L'appalto ha per oggetto la progettazione, la fornitura e la posa in opera di impianti meccanici per l'adeguamento impiantistico dei laboratori a servizio dell'Edificio 5 del Politecnico di Milano, Laboratorio Prove materiali.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste e delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## ART. 2 – DEFINIZIONE ECONOMICA

---

L'importo complessivo di tutte le attività della fornitura così come elencate nell'art. 1 e nella "Relazione Tecnica", parte integrante del presente capitolato speciale, posta a base di gara ammonta a € 78.000,00 oltre IVA.

Tale importo comprende anche gli oneri relativi agli approntamenti e alle attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ammontanti a € 1.900,00. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il contratto sarà stipulato "a corpo", così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera dddd) del DLgs 50/2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva modifica sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo delle prestazioni, come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo delle forniture e dei lavori di posa in opera, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui ai precedenti commi.

## ART. 3 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

---

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture e i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni singola prestazione richiesta, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, nella Relazione tecnica e nel computo metrico estimativo.

#### **ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE**

---

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà alla consegna delle aree di cantiere per l'avvio delle prestazioni con posa in opera, con apposito verbale.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il Direttore del contratto fisserà una nuova data. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato dal Direttore del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori e/o maggiori danni.

Il tempo utile totale per dare ultimati tutti la fornitura con la relativa posa in opera così come previsti in capitolato speciale d'appalto e nella relazione tecnica del presente appalto è di giorni 100 (cento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a dare compiutamente ultimati le forniture nei termini prescritti.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato speciale e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore, nelle quali saranno compresi gli scioperi a carattere regionale e nazionale.

Per le sospensioni e le proroghe si rimanda inoltre all'art. 107 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i..

L'impresa dovrà presentare prima dell'inizio delle prestazioni il programma esecutivo delle opere necessarie per corretta installazione della fornitura da sottoporre all'approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto in accordo con il responsabile del procedimento.

#### **ART. 5 - – PENALI - PROROGHE**

---

La penale per il mancato rispetto del sopra menzionato termine è fissata in € 230,00 (euro duecentotrenta/00) per ogni giorno di ritardo.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **ART. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESA DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

---

La sospensione delle prestazioni potrà essere ordinate in ottemperanza ai disposti di cui dell'art. 107 del DLgs. n. 50/2016.

Fuori dai casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali delle prestazioni sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

## ART. 7- CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

---

Le prestazioni saranno contabilizzate a corpo.

Eventuali prestazioni che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui al "Listino del comune di Milano, edizione 2012" depurati del ribasso contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi suddetto non siano previsti prezzi per interventi in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale.

Il pagamento sarà effettuato dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 comma 6 del DLgs. n. 50/2016.

Il termine per il pagamento non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso

Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura e della sua installazione.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla ricezione della fattura redatta secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica", del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, previa verifica di conformità delle forniture e della loro corretta installazione attraverso la loro posa in opera;

Le fatture elettroniche, indirizzate al Servizio gare ed acquisti, dovranno fare riferimento al seguente codice univoco ufficio (codice IPA), così censito su [www.indicepa.it](http://www.indicepa.it): \_\_\_\_\_;

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e qualsiasi meccanismo di compensazione.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione appaltante, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/10 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare all'Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/10 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) (se non è presente il CUP eliminare dicitura) così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i sub contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i.

Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.

## **ART. 8 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI**

---

Le prestazioni comprese nell'appalto, sono specificate nelle misure e descritte dettagliatamente nell'elaborato "Relazione tecnica", il quale contiene la descrizione delle forniture e delle relative lavorazioni (documento che s'intende qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto), riguardano sommariamente l'adeguamento degli impianti di climatizzazione da eseguire al piano interrato dell'edificio adibito ad uso laboratori ubicati al piano seminterrato dell'edificio 5 presso il Politecnico di Milano.

In questa sede si precisa che:

1. L'impianto climatico dovrà essere predisposto con un servizio di teleassistenza, programmato per la gestione indipendente da operatore. Il suddetto dispositivo di assistenza remota dovrà avere ogni elemento necessario per il suo corretto funzionamento anche se non espressamente indicato (ad es.: hardware, software con licenza/e per loro installazione e utilizzo, cavi di alimentazione e collegamento, porte di connessione, ecc...)
2. Il recupero del gas refrigerante (se ancora presente nell'impianto climatico) sarà eseguito dall'impresa (in possesso dei certificati e/o attestati richiesti dalla normativa

di riferimento) prima dello smontaggio, per avviarlo a smaltimento come previsto dalla legislazione vigente.

3. Tutto il materiale di risulta, proveniente da attività di manutenzione e/o assistenza dell'impianto presso la Stazione Appaltante sarà gestito a cura dell'impresa che si occuperà, in totale sicurezza e nel completo rispetto delle normative vigenti, del ritiro, trasportato e smaltimento presso siti autorizzati del suddetto rifiuto.
4. Il rifiuto da attività di manutenzione e/o assistenza (ad es: gas refrigerante esausto, filtri esausti, parti guaste sostituite, ecc...) dovrà essere gestito da personale della ditta adeguatamente formato e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

## **ART. 9 - VARIAZIONI ALLE FORNITURE E ALLE OPERE**

---

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle forniture e nelle opere da eseguirsi e necessarie per la loro installazione quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi al di fuori del pagamento a conguaglio delle opere eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione del contratto.

Eventuali modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, saranno possibili esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del DLgs. n. 50/2016.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione del contratto prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

In particolare rimane riservata al direttore dell'esecuzione del contratto l'insindacabile facoltà di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell'esecuzione della fornitura e della sua posa in opera.

Rimane inoltre riservata all'appaltante, ai sensi del comma 6 del sopraccitato art. 106, l'insindacabile facoltà di introdurre, nel proprio esclusivo interesse, quelle modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, siano motivate da obiettive esigenze e comportino un aumento dell'importo contrattuale non superiore al 5 per cento dell'importo stesso.

## ART. 10 - GARANZIE

---

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente comma determina la decadenza dell'affidamento da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria è costituita con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i..

L'ammontare della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione davanti l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata, qualora in corso d'opera sia stata incamerata parzialmente o totalmente dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre **una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi** nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono, inoltre, recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

Le garanzie di cui ai commi prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

**In luogo di specifiche polizze assicurative possono essere prodotte le assicurazioni già stipulate dalla ditta purché coprano tutte le garanzie previste dal presente articolo.**

## **ART. 11 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

---

Oltre agli oneri specificati nelle altre parti del presente capitolato e nella relazione tecnica, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi seguenti, dei quali egli deve tener conto nel formulare la sua offerta:

- a) la fedele esecuzione di quanto previsto nella relazione tecnica e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le forniture e la relativa posa in opera sia risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dell'esecuzione del contratto tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla relazione tecnica. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità delle prestazioni, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le prestazioni e gli interventi prestabiliti, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali prestazioni scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione delle prove di tenuta per le tubazioni, operazioni di controllo e collaudi su impianti idronici, aeraulici, elettrici e speciali e quant'altro ritenuto necessario dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e/o dal collaudatore;

- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti in relazione tecnica o dal capitolato;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione del contratto, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- g) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione del contratto; nel caso di sospensione dell'appalto deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- h) l'adozione, nel compimento di tutti le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori di posa in opera.
- i) l'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere provvisorie di qualsiasi entità occorrenti per garantire la viabilità e mantenere i passaggi pubblici e privati e gli accessi carrai, nonché la realizzazione di eventuali spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
- j) la vigilanza e guardiana del cantiere, nonché la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, del Committente o di altre ditte), nonché delle opere eseguite ed in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere.
- k) la prestazione per tutta la durata dell'appalto di personale tecnico che siano costantemente a disposizione della Direzione del contratto per le sue esigenze di attività di verifica e di controllo sulle prestazioni, nonché di apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire

le verifiche e le prove preliminari e quelle di collaudo previste nelle Prescrizioni Tecniche e richieste dalla Direzione del contratto e dal Collaudatore.

- l) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione delle prestazioni, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisoriale.
- m) la riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od prestazioni da altri compiuti.
- n) il consentimento del libero accesso alla Direzione del contratto ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro. Tale libero accesso deve intendersi esteso a tutti i tecnici incaricati dalla Stazione Appaltante.
- o) la fornitura di fotografie delle forniture e delle opere eseguite nel formato cartaceo e digitale, numero e frequenza prescritti dalla Direzione del contratto.
- p) la pulizia delle opere eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto nonché la pulizia finale delle strade e degli spazi liberi.
- q) l'onere di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare il disagio dovuto al sollevamento di polvere in prossimità di edifici esistenti.
- r) l'effettuazione eventuale di turni di operai per il rispetto dei termini contrattuali senza che ciò possa costituire motivo di richiesta per maggiori costi nei confronti del Committente.
- s) Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi nel prezzo delle opere, per cui nessun compenso spetta all'Appaltatore neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
- t) È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere temporaneo, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

## **ART. 12 - LAVORI IN ECONOMIA**

---

Le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia dovranno essere espressamente ordinate dalla direzione del contratto; non saranno pertanto riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.

Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, il trasporto, l'installazione, gli spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi, e per la guida dei mezzi di trasporto.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

---

### ART. 13 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

---

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle forniture e alla loro posa in opera da cause imprevedibili e per i quali l'appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'appaltante.

I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'appaltante entro cinque giorni dall'inizio dal loro accadimento, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

---

### ART. 14 - MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

---

Al termine degli interventi e della posa in opera delle forniture e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore del contratto redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni il direttore dell'esecuzione del contratto procede all'accertamento sommario della regolarità degli interventi eseguiti.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione dell'esecuzione del contratto ai sensi dei commi precedenti.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione della fornitura.

## ART. 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

---

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, previa autorizzazione della Stazione appaltante.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 105 comma 13 lettera b) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

## ART. 16 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

---

Si potrà procedere al recesso o alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del DLgs. n°50/2016.

L'appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- quando l'appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà ma che l'appaltante si è riservato con le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% del valore contratto.
- quando l'appaltatore non si attenga ai termini di esecuzione o sia in grave ritardo rispetto ad esso;
- quando l'appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione delle prestazioni;
- nei casi previsti dall'art. 92, comma 1, lettera e) del DLgs. 9 aprile 2008, n°81.

Le procedure per il recesso o la risoluzione del contratto verranno espletate secondo le modalità previste dalla vigente legislazione se espressamente indicate o, negli altri casi, con semplice lettera R.R. del responsabile del procedimento con preavviso di 15 (quindici) giorni.

## ART. 17 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

---

Per la definizione delle controversie tra l'ente appaltante e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 20 del Codice di Procedura Civile è competente il foro di Milano.

E' esclusa la clausola compromissoria.

Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 205 del DLgs. n°50/2016.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.fra

## ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

---

L'appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle forniture e delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. La stazione appaltante potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato l'appaltatore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle forniture e delle opere suddette necessarie all'installazione della fornitura.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'appaltante, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

## ART. 19 – INTERVENTI ESEGUITI A INIZIATIVA O NELL'INTERESSE DELL'APPALTATORE

---

Qualora l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza l'opposizione dell'appaltante o del direttore dell'esecuzione del contratto, impiegasse materiali di

dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l'appaltante accetti le opere così come eseguite, l'appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'appaltante, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come se fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti nel contratto.

## ART. 20 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E LORO ACCETTAZIONE.

---

I materiali occorrenti per la fornitura e per i lavori di posa in opera dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati, dalla direzione dell'esecuzione del contratto.

Di norma essi proverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché preventivamente notificate e sempre che i materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle leggi, dal presente capitolato o dalla direzione del contratto.

Quando la direzione del contratto abbia denunciato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute.

I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore.

Ove l'appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'appaltante potrà provvedere direttamente e a spese dell'appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

L'impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto a un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora invece venga ammessa dalla stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera, qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la direzione del contratto potrà applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e già poste in opera, si procederà come disposto dall'art. 18 del D.M. 145/2000.

L'appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ritenute necessarie dalla direzione del contratto sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera.

In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica di capitolato, è riservato alla direzione del contratto il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari.

In tale sede l'appaltatore ha facoltà di chiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del direttore dell'esecuzione del contratto e dell'impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

## **ART. 21 - NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PER SUA POSA IN OPERA**

---

Per le lavorazioni e le forniture previste nel presente appalto si applicano le norme tecniche citate nel documento "Relazione Tecnica".

## **ART. 22 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE**

---

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le leggi vigenti all'epoca della loro realizzazione. La presenza sul luogo del direttore dell'esecuzione del contratto e del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela della stazione appaltante e non diminuiscono, pertanto, la responsabilità dell'appaltatore che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori a collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

In particolare, compete esclusivamente all'appaltatore ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda le modalità e i sistemi di organizzazione e conduzione degli interventi e di direzione del cantiere.

L'appaltatore che non conduce gli interventi personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita di idonei requisiti.

## ART. 23 - MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI

---

L'appaltatore durante l'esecuzione delle opere, è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 95 e 96 del DLgs. n. 81/2008.

## ART. 24 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

---

Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore è tenuto ad attuare le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del DLgs. n. 81/2008.

L'appaltatore potrà presentare proposte di integrazione o di modifica al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza: in nessun caso le eventuali integrazioni o modifiche potranno giustificare variazioni o adeguamenti.

## ART. 25 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

---

Gli interventi oggetto del presente appalto saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare la fornitura e i lavori di posa in opera compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

L'appaltatore è tenuto a presentarsi, a richiesta del direttore dei lavori, alle misure e constatazioni che questi ritenesse opportune; peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente egli stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.

## ART. 26 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

---

La stazione appaltante può disporre della fornitura subito dopo l'ultimazione della posa in opera.

Quando la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, l'appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.

L'appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'appaltante prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

---

## ART. 27 – SPESE IMPOSTO E TASSE

---

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione della fornitura e della relativa posa in opera nonché la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per. es. occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione degli interventi;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA) che è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono IVA esclusa.

---

## ART. 28 – UTILIZZO DEL NOME DEL POLITECNICO DI MILANO

---

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a [comunicazione@polimi.it](mailto:comunicazione@polimi.it).

## ART. 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

---

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, il contraente si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

## ART. 30 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE

---

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

### 1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

### 2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

### 3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

#### 4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.